

REGIONE VENETO
DIREZIONE ENTI LOCALI PERSONE GIURIDICHE E
CONTROLLO ATTI

Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 Venezia, tl.
041.2795910-5914, fx. 041.2795931-5920, entilocali@regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/entilocali

RASSEGNA DI INFORMAZIONE GIURIDICO-NORMATIVA
Anno 5 N. 15 del 31 maggio 2012

NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 18 maggio 2012, n. 62 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) (GU n. 117 del 21-5-2012)

[Testo del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, coordinato con la legge di conversione 18 maggio 2012, n. 62, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249.»](#) (GU n. 117 del 21-5-2012)

NEWS GOVERNO E PARLAMENTO

Governo: [Decreti per i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione](#) - Da Repubblica del 22 maggio: [Debiti dello Stato con le imprese, oggi i decreti compensati anche i crediti contributivi](#) – Dal Sole 24 Ore del 23 maggio: ["Alle aziende 20-30 miliardi"](#) – Da Italia Oggi del 24 maggio: [Lo Stato paga con i bot - Lo stato paga con buoni del](#)

[tesoro](#)

NEWS VARIE

Inrl: Da Italia Oggi del 25 maggio: [Enti locali, si passa dal registro](#) (revisori)

GIURISPRUDENZA

[Corte conti Toscana sentenza 217/2012](#) - La giurisprudenza contabile ha avuto modo di affermare ripetutamente che l'intervenuta soppressione del parere di legittimità del segretario su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un'area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l'ente locale, all'azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti.

Tar Abruzzo, L'Aquila, [2012/337](#) - Sulla scelta di non aggiudicare una gara di appalto, perché ad essa hanno partecipato soltanto tre ditte, piuttosto che almeno cinque, così come previsto dall'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006

[Consiglio di Stato, sentenza 17.5.2012, n. 2854](#) – In tema di concessione del diritto di superficie su aree incluse nel PEEP e recupero da parte del comune delle spese sostenute per l'acquisizione delle aree e loro urbanizzazione.

[Consiglio di Stato, sentenza 14.5.2012, n. 2744](#) – Sulla sanzione del giudice dell'ottemperanza inflitta alla P.A. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

[Consiglio di Stato, sentenza 14.5.2012, n. 2743](#) – L'accettazione dell'indennità di esproprio non esclude il ricorso per accertare eventuali illegittimità procedurali.

[Consiglio di Stato, Sez. V, 11/5/2012 n. 2730](#) - Non è richiesta la procedura di evidenza pubblica per il conferimento di un incarico legale da parte dell'ente locale.

[Consiglio di Stato, sentenza 7 maggio 2012 n. 2607](#) - Sul termine di 30 giorni ex art. 12, d.lgs 163/2006 per l'approvazione del contratto di appalto e sul diniego, dopo tale termine, per sopravvenuto accertamento del requisito della moralità professionale in capo all'aggiudicatario

[Consiglio di Stato, Sentenza 20 aprile 2012, n. 2317](#) - In tema di risarcimento del danno per mancata aggiudicazione della gara di appalto

[Tar Campania, Salerno, sentenza 10 maggio 2012, n. 873](#) - Sulla esclusione da una gara di appalto di progettazione esecutiva un raggruppamento temporaneo di professionisti tra i cui componenti vi sia un architetto dipendente della P.A. a tempo indeterminato.

[Tar Lombardia, Brescia, sentenza 10 maggio 2012, n. 814](#) – Sulla nomina del Sindaco quale componente della commissione giudicatrice in una gara indetta da una Unione di Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

[Tar Sicilia, Palermo, Sentenza 4 aprile 2012, n. 695](#) - Sul rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici per la difesa in giudizio.

[Tar Veneto, sentenza del 10 maggio 2012, n. 653](#) – In tema di tassa di soggiorno.

[Decadenza del titolo edilizio: l'inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento](#)

La pronuncia di decadenza del titolo edilizio è espressione di un potere strettamente vincolato; ha una natura ricognitiva, perché accerta il venir meno degli effetti del titolo edilizio in conseguenza dell'inerzia del titolare, ovvero della sopravvenienza di una nuova e diversa strumentazione edilizia, e assume pertanto decorrenza ex tunc; inoltre il termine di durata del titolo edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione che ha

rilasciato il titolo edilizio e che accerti l'impossibilità del rispetto del termine ab origine fissato, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un *factum principis*, ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4423 e 18 giugno 2008 n. 3030). Ai fini poi della sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla concessione edilizia, l'effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò al ben evidente scopo di evitare che il termine per l'avvio dell'edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 16 novembre 1998 n. 1615). Sempre in tal senso, l'inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza della concessione edilizia può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto l'opera, non essendo a ciò sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione (così Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 1993 n. 1165); ovvero, detto altrimenti, l'inizio dei lavori non è configurabile per effetto della sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e senza che sia manifestamente messa a punto l'organizzazione del cantiere e sussistendo altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2000 n. 5242), con la conseguenza che la declaratoria di decadenza della licenza edilizia per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima solo se sono stati perlomeno eseguiti "lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge" (Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 1992 n. 1006) o se lo sbancamento realizzato si estende un'area di vaste dimensioni (Cons.Stato, Sez. V, 13 maggio 1996 n. 535).

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 18.5.2012, n. 2915)

Il contenuto dell'avviso di avvio del procedimento può discostarsi dal contenuto del provvedimento finale

Il possibile scostamento tra i contenuti dell'avviso di avvio del procedimento e quelli del provvedimento finale non rappresenta un elemento patologico del sistema, ma dimostra al contrario come l'amministrazione, lungi dal porre in essere una condotta solo formalmente osservante della posizione del privato, abbia agito alla ricerca degli elementi istruttori, acquisiti anche in via collaborativa o oppositiva dalla controparte, ai fini dell'individuazione del miglior assetto degli interessi. La vicenda in esame, illuminata dai due precedenti di questo Consiglio, evocati dal T.A.R. e, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, ampiamente applicabili alla questione (Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2010 n. 7267; id., sez. VI, 6 maggio 2008 n. 2009), sottolinea come l'amministrazione stessa possa ben emettere un provvedimento finale anche diverso da quello preannunciato. Il limite dell'azione amministrativa è quindi quello dell'aderenza tra atto di avviso e atto finale, ma con un'aderenza non riferita all'integrità dei rispettivi contenuti (perché così si renderebbe inutile l'intera fase partecipativa ed istruttoria, trasformando l'atto di avvio in un mero adempimento formale), ma solo in rapporto agli elementi caratterizzanti la fase procedimentale, con particolare riferimento all'identità tra effetti preannunciati e poi effettivamente realizzatisi, secondo il canone aggiornato della tipicità del provvedimento. In sintesi, tra atto preannunciato con l'avviso di avvio del procedimento ed atto effettivamente emesso deve sussistere un rapporto di congruità, non di identità, tra gli elementi essenziali, in modo che, da un lato, il provvedimento finale non rappresenti un esito imprevedibile del procedimento correttamente comunicato e, dall'altro, sussistano spazi per l'accoglimento delle risultanze istruttorie emerse. Il che implica, in merito alla motivazione in quanto componente del più generale requisito della forma dell'atto, che questa debba esistere e dare ragione dell'iter giuridico fattuale posto alla base del provvedimento, senza che debba fondarsi sugli stessi elementi adottati in sede di comunicazione iniziale di avvio.

nte dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che costituisse costruzione nel senso anzidetto una veranda che ostacolava la veduta dal balcone e dalla finestra sovrastanti, anche se ottenuta mediante la posa in opera, su correntini

Il Giudice può utilizzare le prove acquisite in un altro giudizio

Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi

anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata.”(ex multis, ancora di recente Consiglio Stato , sez. V, 19 gennaio 2009 , n. 223). Per altro verso, il detto principio (giustificato dal principio di economia dei mezzi probatori e nella salvaguardia del principio del libero convincimento giudiziale) è perfettamente simmetrico a quello espresso dal Giudice di legittimità civile (Cassazione civile , sez. II, 19 settembre 2000 , n. 12422).

(*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.5.2012, n. 2847*)

Il diniego di condono edilizio di un edificio abusivamente realizzato in violazione del vincolo di rispetto stradale non richiede un previo accertamento sulla sua pericolosità per il traffico stradale

Il vincolo di rispetto stradale ha carattere assoluto, in quanto perseguente una serie concorrente di interessi pubblici fondamentali ed inderogabili, (dal che si è tratta la conseguenza che il diniego di condono di un edificio abusivamente realizzato in violazione di detto vincolo non richiede un previo accertamento sulla effettiva pericolosità dello stesso per il traffico stradale)”(Consiglio Stato , sez. IV, 06 maggio 2010 n. 2644).

(*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.5.2012, n. 2842*)

In caso di titolo edilizio annullato la demolizione deve essere disposta solo ove non sia possibile la rimozione dei vizi procedurali

Sulla base del disposto dell'art. 38, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed in relazione alla giurisprudenza dominante (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 2010, n. 1535), nel caso di opere realizzate sulla base di titolo annullato, la loro demolizione deve essere considerata quale extrema ratio, privilegiando, ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati. Tuttavia, precisa il Collegio che nel caso in specie, ciò che appare assente è l'oggetto stesso del titolo abilitativo, come ben evidenziato dal primo giudice in relazione all'impossibilità di identificare un elemento progettuale conforme nelle diverse rappresentazioni. Appare quindi inapplicabile l'ipotesi di una rimozione dei vizi procedurali, atteso che il profilo di illegittimità attiene all'essenza stessa del manufatto in relazione alla sua concreta dislocazione.

(*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.5.2012, n. 2852*)

Concessione del diritto di superficie su aree incluse nel Piano di Edilizia Economica Popolare: il Comune deve recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione

L'art. 35 legge n. 865/1971 prevede esplicitamente che: “la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P. deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione”. Si tratta di norma inderogabile che va ad integrare la disciplina dettata dalle singole convenzioni stipulate dal Comune con i beneficiari, ex art. 1339 c.c (inserzione automatica di clausole e di prezzi imposti per legge). Il testo normativo rende palese il diritto del Comune di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree (corrispettivo da adeguare all'effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa) sia per la loro urbanizzazione, come dal costante orientamento della giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3982).

(*Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.5.2012, n. 2854*)

Le autorimesse, edificate fuori terra, vanno qualificate come nuove costruzioni e, pertanto, sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

Per costante giurisprudenza "al fine di individuare se un manufatto sia o meno interrato, va fatto riferimento al livello naturale del terreno, con la conseguenza che la sporgenza di un manufatto dal suolo va riscontrata con riferimento al piano di campagna, cioè al livello naturale del terreno, e non al livello eventualmente inferiore cui si trovi un finitimo edificio realizzato con abbassamento di quel piano.” (Consiglio Stato , sez. V, 06 dicembre 2010 , n. 8547 ed in passato Consiglio Stato , sez. V, 21 ottobre 1991 , n. 1231 laddove si è affermato che soltanto “i locali costruiti al di sotto dell'originario piano di campagna non sono infatti

computabili ai fini dell'applicazione degli standards urbanistici e non concernono al computo della volumetria.”). Nel caso di specie in cui il piano di calpestio del terrazzo-veranda si trova ad una quota di 85 cm. rispetto alla strada senza uscita, ancora da denominare, che si dirama da Via Brennero, e di 1,52 m. rispetto al terreno di proprietà dell'appellato (costruzione resa possibile, sistemando l'area esterna al fabbricato principale con un terrapieno artificiale) si rende applicabile l'orientamento espresso a più riprese da questo Consiglio di Stato secondo cui “ai sensi dell'art. 9, l. 24 marzo 1989 n. 122, la realizzazione di autorimesse e parcheggi è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra, se non effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale.”(Consiglio Stato , sez. IV, 27 novembre 2010 , n. 8260). Ne consegue la esattezza dell'affermazione del primo giudice (non specificamente contestata nell'appello, peraltro) secondo cui “le autorimesse, edificate fuori terra, poiché vanno qualificate come nuove costruzioni, sono soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, in quanto il citato art. 9, comma 2, L. n. 122/1989, nel rinviare al precedente comma 1, si riferisce soltanto alle opere edilizie, destinate a parcheggi, eseguite nei locali siti al piano terra o nel sottosuolo del fabbricato o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato”.

(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.5.2012, n. 2847)

[Il Giudice dell'ottemperanza infligge alla P.A. la sanzione di € 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza](#)

Nel caso di specie il Collegio ha accolto la specifica domanda presentata dalla parte ricorrente ex articolo 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo, che ha introdotto, in via generale, nel processo amministrativo, l'istituto della cd. penalità di mora, già regolato per il processo civile, con riguardo alle sentenze aventi per oggetto obblighi di fare infungibile o di non fare, dall'art. 614 bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Anche con la sentenza di ottemperanza, può invero essere fissata, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e in assenza di ulteriori ragioni ostative, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con una statuizione costituente titolo esecutivo. La misura prevista dall'art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a. va infatti considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all'art. 614-bis c.p.c., (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare). La citata misura (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6688 del 20 dicembre 2011), assolve infatti ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Nel processo amministrativo l'istituto presenta un portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile. Detta soluzione va ricondotta alla peculiarità del rimedio dell'ottemperanza che, grazie al potere sostitutivo esercitabile dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta, non trova, a differenza del giudizio di esecuzione civile, l'ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare l'esecuzione in re del precetto giudiziario; ne deriva che, nel sistema processuale amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare gli ostacoli derivanti dalla non diretta coercibilità degli obblighi di contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio processuale civilistico è volto alla generale finalità di dissuadere il debitore dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza. Nel caso di specie risultano sussistenti tutti i presupposti stabiliti dall'art. 114 cit. per l'applicazione della sanzione: la richiesta di parte, formulata con il ricorso, l'insussistenza di profili di manifesta iniquità e la non ricorrenza di altre ragioni ostative. La misura della sanzione va dunque effettuata, in difetto di disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, ai parametri di cui all'art. 614 bis del codice di procedura civile e si deve valutare congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive, del caso concreto, la misura di € 50 al giorno, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza dopo il decorso dei termini prima assegnati di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza e di sessanta giorni per l'effettivo pagamento, e fino all'effettivo

pagamento ad opera dell'amministrazione o del Commissario ad acta.
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.5.2012, n. 2744)

Procedimento di espropriazione ed occupazione di urgenza: l'accettazione dell'indennità di esproprio non rende inammissibile il ricorso diretto ad accertare eventuali illegittimità procedurali

L'accettazione dell'indennità di esproprio non esclude l'interesse a far riscontrare le eventuali illegittimità del procedimento di espropriazione ed occupazione d'urgenza, in vista anche del maggior ristoro che il privato può ottenere a titolo risarcitorio dell'accertata illiceità conseguente all'annullamento degli atti di sottrazione del bene (Consiglio Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5774).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.5.2012, n. 2743)

Il danno da ritardo della P.A.: presupposti per ottenere il risarcimento

Alla luce del dettato normativo di cui alla legge 69/2009, che ha modificato la disciplina di cui all'articolo 2-bis della legge 241/1990 "Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento". La giurisprudenza prevalente riconosce oramai al ritardo amministrativo una autonoma risarcibilità, a prescindere dalla fondatezza della pretesa sottostante all'istanza formulata all'amministrazione (fatta eccezione per quelle palesemente infondate o meramente pretestuose). Il tempo è considerato un bene della vita per il cittadino e da esso deriva il suo diritto ad ottenere una risposta alla sua istanza in tempi certi e definiti. La giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica. In questa prospettiva, ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento si traduce nell'aumento del c.d. "rischio amministrativo" e, quindi, spetta il risarcimento del danno da ritardo a condizione, ovviamente, che tale danno sussista e venga provato e sia escluso che vi sia stato il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., n. 684 del 24 ottobre 2011). La circostanza per cui l'ordinamento dà rilevanza diretta al tempo, a prescindere dalla fondatezza dell'istanza del privato, non significa che l'inutile decorso del tempo viene risarcito sempre e comunque, appunto per il suo solo trascorrere. L'articolo 2-bis della legge 241/1990, con l'utilizzo di locuzioni quali "danno ingiusto" e inosservanza "dolosa o colposa" del termine, che richiamano l'articolo 2043 c.c., richiede, infatti, che il danno da ritardo risarcibile vada comunque ricondotto agli elementi costitutivi di cui alla disciplina dell'illecito civile. Il "ritardo risarcibile", quindi, deve innanzitutto "produrre" un danno considerato ingiusto, e cioè, come pure è stato affermato in dottrina, sostanziare "la lesione di un interesse giuridicamente protetto nella vita di relazione". Il danno non iure, deve, poi, conseguire all'inosservanza dolosa o colposa dei termini a provvedere. Per aversi risarcibilità del ritardo amministrativo, quindi, è necessario, secondo quanto disposto dal Legislatore che si verifichino i due aspetti del danno ingiusto e cioè il danno evento e il danno conseguenza: la lesione illegittima della sfera giuridica e le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione possono derivare. La lesione dell'interesse legittimo teso ad ottenere che il procedimento si concluda nel termine di legge o ad ottenere un provvedimento espresso è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. perché occorre che "risulti leso, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) della pubblica amministrazione l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo" (cfr Corte di Cassazione, SS.UU., n. 500/1999). È stato più di recente anche affermato che "l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ossia oltre al danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso di causalità tra danno ed evento. Pertanto, l'accertamento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione amministrativa non può ricollegarsi, quale effetto automatico, alla mera constatazione della violazione dei termini del procedimento. Si richiede un quid pluris, ossia che l'inosservanza dei termini procedurali sia imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima e che il danno sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Campania – Napoli - sez. VIII, n. 4942 del 26 ottobre 2011). Il

risarcimento del danno da ritardo, dunque, presuppone, al pari di ogni pregiudizio di cui si rivendichi il ristoro in sede aquiliana, che la lesione del bene della vita "tempo", integrante danno-evento, sia seguita dalla produzione di conseguenze pregiudizievoli nella sfera patrimoniale e non, ossia il c.d. danno conseguenza, di cui compete al soggetto che agisce in giudizio fornire adeguata dimostrazione sul duplice versante dell' an e del quantum. Il danno risarcibile, in una prospettiva ermeneutica fedele alle coordinate della Cassazione che escludono la funzione sanzionatoria del sistema della responsabilità aquiliana e che richiedono la dimostrazione di un pregiudizio conseguito, ex art. 1223 c.c., alla lesione dell'interesse giuridicamente tutelato, non è il "tempo perso" in sé ma la conseguenza dannosa che la lesione del bene tempo abbia sortito nella sfera del danneggiato. Nel rapporto "procedimentale" con la P.A. i beni della vita da tutelare sono quindi due: da una parte l'interesse ad ottenere una delibazione tempestiva della propria istanza e dall'altra quello che si intende conseguire con il favorevole provvedimento richiesto. In caso di inerzia tenuta dall'amministrazione rispetto all'istanza del cittadino, questi può adire il giudice amministrativo sia per chiedere che venga condannata l'amministrazione a pronunciarsi ricorrendo al rito sul silenzio sia per chiedere direttamente il risarcimento del danno che assume gli sia derivato dall'inerzia stessa.

(TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 14.5.2012, n. 450)

[La comunicazione di avvio del procedimento teso al rilascio di un titolo edilizio deve essere comunicata anche al vicino che abbia presentato all'Ente Locale diffide, esposti o istanze sulla presunta illegittimità dell'opera](#)

Secondo un principio generale in materia di rilascio di titoli edilizi, non sussiste identità tra le posizioni di coloro che sono legittimati ad impugnare il provvedimento finale e di coloro che hanno titolo a ricevere l'avviso del procedimento e/o che possono intervenire (ex plurimis: Cons. Stato Sez. VI: 12.4.2000 n. 2185 e 15.9.1999 n. 1197). Invero, quando è proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente può intervenire nel corso del relativo procedimento e può impugnare il provvedimento che accolga l'istanza, ma non ha titolo per ricevere l'avviso dell'avvio del procedimento, in quanto ciò comporterebbe un inutile aggravio per la P.A., in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, 18.4.2005 n. 1773). Né, nel caso di specie, risulta comprovata una posizione differenziata, che abilitava la ricorrente a ricevere detta comunicazione (per effetto della presentazione di diffide, esposti, istanze di accesso etc., intese ad evidenziare alla P.A. la supposta illegittimità dell'opera), qualificandola alla stregua di controinteressata in sede procedimentale: infatti, precisa il Collegio che nel caso di specie, si indicano genericamente soltanto "ripetute denunce circa la conformità dei lavori di completamento", senza alcun riferimento a dati ed elementi certi. Inoltre, non vi è prova in atti che il Comune sia stato reso edotto del contenzioso civile pendente fra la ricorrente e la controinteressata società, in ordine all'attività edilizia per cui è causa.

(TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 9.5.2012, n. 433)

[Anche le più fondate ragioni di natura politica non consentono di revocare il Presidente del Consiglio Comunale](#)

Da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114). Principi che, nel caso attenzionato, imponevano al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di neutralità della funzione e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall'odierno ricorrente tali da implicare la compromissione del buon andamento dei lavori consiliari.

(TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza 3.5.2012, n. 2013)

[Accesso ai documenti amministrativi: individuazione dei presupposti in base ai quali l'Amministrazione e'](#)

[tenuta a rilasciare il documento oggetto dell'istanza di accesso](#)

La disposizione di cui all'art.22, comma 1, della legge n.241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse" non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant'è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla "tutela" di "situazioni giuridicamente rilevanti". Anche sulla scorta dell'art. 2 del primo regolamento attuativo della legge, con riferimento all'accesso, approvato con d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, fu chiarito che l'interesse che legittima la richiesta di accesso, oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere "personale e concreto", ossia ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza occorre che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. Da questo indirizzo interpretativo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non si è mai discostata (Sez. VI, 23 novembre 2000, n. 5930; Sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5291; Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5818; Sez. V, 16 gennaio 2005 n. 127; Sez. IV, 24 febbraio 2005, n. 658; Sez. VI, 10 febbraio 2006 n. 555; Sez. VI, 1 febbraio 2007 n. 416). Il detto orientamento, del resto, ha ricevuto ulteriore supporto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, cit. con la quale sono state apportate modifiche alla legge n. 241 del 1990. Con la novella, non solo è stato introdotto nell'art. 24, il comma 3, secondo cui sono inammissibili istanze di accesso "preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", ma anche e, soprattutto, si è meglio definita la figura del soggetto "interessato" all'accesso, come quello che - come era già prescritto - abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche che - ed è questa l'innovazione - tale situazione sia "collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Per stabilire se sussiste il diritto all'accesso, occorre avere riguardo al documento cui si intende accedere, per verificarne l'incidenza, anche potenziale, sull'interesse di cui il soggetto è portatore. In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l'interesse rivendicato possa considerarsi "diretto, concreto e attuale", essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. L'Amministrazione, pertanto, secondo lo schema logico imposto dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990, deve verificare se gli atti, cui si chiede di accedere, siano in qualche modo collegati con la suddetta situazione giuridica, vale a dire se la conoscenza degli atti stessi, e le iniziative eventualmente conseguenti, siano in grado di concorrere alla tutela della medesima situazione giuridica
(*Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24.4.2012, n. 7*)

[Individuazione dei presupposti per l'annullamento d'ufficio del titolo edilizio](#)

L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio deve rispondere ai requisiti di legittimità codificati nell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii., consistenti nell'illegittimità originaria del titolo e nell'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità, comparato con i contrapposti interessi dei privati.
(*Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 9.5.2012, n. 2683*)

[L'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche deve essere effettuata in seduta pubblica](#)

Questa la novità introdotta dall'art. 12 del decreto legge n. 52/2012 che relativamente all'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha modificato gli artt. 120 e 283 del Regolamento (d.P.R. n. 2017/2010) di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 163/2006) prevedendo l'apertura in seduta pubblica dei plichi al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti. Detta modifica si applica alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche.

Consiglio di Stato, [2012/559](#), [Sindacati, per diritti d'informazione e diritto d'accesso regole diverse](#)

Tar Marche, [2012/289](#), [La difformità tra gli interventi oggetto di concessione edilizia e quelli](#)

[effettivamente realizzati legittima la richiesta di pagamento dei maggiori oneri concessori](#)

Tar Lombardia Milano, [2012/1075](#), [Abusi edilizi, la PA controlla solo le denunce circostanziate](#)

Consiglio di Stato, [2012/2800](#) – In tema di affidamento del servizio di redazione di un piano urbanistico attuativo -

PRASSI AMMINISTRATIVA

Sezione autonomie Corte dei conti delibera/6/2012/QMIG - I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che dall'anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall'anno 2014, in quanto la valenza chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di stabilità, restringe l'ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dalla esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio o, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell'inadempimento ad essi imputabile". "L'assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all'applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall'estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze tecniche o amministrative, legati all'inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto pregiudicare il compiuto assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali".

Sezione autonomie Corte dei conti delibera/5/2012/QMIG - Limiti all'indebitamento negli Enti Locali ex art. 204 TUEL, comma 1, primo periodo. Esclusione dei contributi statali e regionali dall'ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti di indebitamento, coerente con le disposizioni recate dall'art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004 (secondo cui il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell'ente che provvede al pagamento degli interessi, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa) e per evitare una ingiustificata duplicazione di limiti finanziari. Esclusione non estensibile, in via analogica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del servizio idrico e le A.T.O., anche se commisurati alle quote di ammortamento del debito contratto dall'ente per investimenti nel settore". Diversamente, escludere dal tetto i contributi erogati da soggetti terzi determinerebbe, in concreto, l'elusione dei limiti di indebitamento a carico dell'ente locale, che il legislatore ha reso via via più stringenti .

Corte conti Emilia Romagna delibera/18/2012/PAR – Ai fini del calcolo del personale da assumere entro il limite del 40 per cento delle cessazioni relative all'anno precedente, occorre utilizzare l'aggregato spese di personale già impiegato per l'applicazione dell'art. 1, co. 552 legge 296/2006, aggiungendo le componenti escluse. E' altresì necessario computare un valore medio di trattamento economico accessorio

Corte conti Lombardia delibera/168/2012/PAR -L'ente locale che versi nella condizione prospettata nel quesito (Ente locale che non abbia rispettato il Patto di stabilità), può procedere alla copertura del posto che si renda vacante nell'ipotesi in cui sussista per l'ente l'obbligo di ricostituire la quota imposta dalla legislazione speciale in materia di assunzioni di categorie protette di lavoratori, di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Corte conti Lombardia delibera/159/2012/PAR –Il fondo per la contrattazione integrativa del personale, al cui interno confluiscono le risorse previste dall'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL 01/04/1999, potrà essere integrato, nel 2012, dalle somme derivanti dagli indicati commi, nella misura in cui, comunque, complessivamente non si superi l'importo stanziato (o meglio, costituito ai sensi delle pertinenti norme del CCNL) nel 2010. Nel caso in cui, invece, il comune istante, nel corso del 2011, abbia non solo stanziato le somme in bilancio, ma anche effettuato l'impegno delle medesime in sede di verifica dei risultati conseguiti dai dipendenti, l'eventuale distribuzione della quota di retribuzione e aggiuntiva derivante dalla disponibilità, in seguito all'accertamento delle economie da razionalizzazione, delle risorse

previste dall'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL, sarà imputata ai residui (ex artt. 185, 190 e 216 TUEL). Anche in tal caso l'ente deve accertare, altresì, che l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, questa volta nell'importo stanziato e impegnato nel 2011, non superi la mole del fondo per la contrattazione costituito nel 2010 (cfr. art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010). In questa occasione, infatti, l'eventuale distribuzione delle risorse, già impegnate nel 2011, nel successivo esercizio 2012, rileva ai soli fini del pagamento, mentre il pregresso impegno incide ai fini del rispetto delle norme di contenimento della spesa per il personale del 2011 (così come sul patto di stabilità del medesimo esercizio).

[Corte conti Lombardia delibera/158/2012/PAR](#) -Sulle possibilità e le modalità del rinnovo dell'incarico di direttore di un'azienda speciale interamente partecipata dalla provincia.

[Corte conti Lombardia delibera/157/2012/PAR](#) - Sulla quantificazione delle risorse stabili di un ente locale, a seguito della soppressione del consorzio di funzioni e del conseguente riassorbimento del personale.

[Corte conti Lombardia delibera/156/2012/PAR](#) - Sulla possibilità di rinnovare una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato, indispensabili ai fini dello svolgimento di funzioni essenziali da parte di una Provincia di nuova istituzione.

[Corte conti Piemonte delibera/86/2012/PAR](#) - In merito ad incarichi dirigenziali. L'Ente, nel conferimento d'incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari interni di categoria D, non può prescindere in particolare dal limite percentuale previsto dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. 27 marzo 2001, n. 165, oltre che dal rispetto di tutti gli altri vincoli derivanti dalla normativa attualmente vigente in materia di incarichi dirigenziali e, più in generale, di spesa di personale.

[Corte conti Piemonte delibera/88/2012/PAR](#) - Comune di Torino: Pronuncia ex art. 1 comma 168 legge n. 266/2005 sulla base della relazione sul Rendiconto 2010 per disequilibrio di parte corrente che compromette i futuri equilibri di bilancio e il ricorso a mezzi straordinari supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente, differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo non destinata a spese per investimento, forte divario fra accertamenti e riscossioni per le entrate non ripetitive, residui attivi di dubbia esigibilità e utilizzo dell'avanzo contrario al principio di prudenza, eliminazione dei residui attivi del titolo VI non compensativi di residui passivi del titolo IV, ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, residui passivi notevolmente superiori ai residui attivi, aspetti critici relativamente all'indebitamento e rinegoziazione dei mutui in essere, criticità nella gestione degli organismi partecipati.

[Corte conti Piemonte delibera/89/2012/PAR](#) - In materia di personale e gestione delle entrate provenienti da violazioni del Codice della strada. L'utilizzo delle risorse derivanti dai proventi per violazione al codice della strada non permette di derogare né all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 96, nel testo attualmente vigente né all'art. 9 co. 2 bis del d.l. 30 maggio 2010, n. 8, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 104.

Corte conti Veneto, 17 maggio 2012 -[336/2012](#) - Parere riguardante l'applicabilità del tetto del 50% alle spese per missioni preparatorie di progetti sovvenzionati dall'UE, finanziate con il reimpiego di rimborsi comunitari relativi a progetti approvati e considerati, quindi, di provenienza esterna.

Corte conti Veneto [335/2012](#) - Parere riguardante limiti e vincoli nelle assunzioni di personale in una Unione di Comuni che gestisce il servizio sociale, a seguito delle dimissioni di un assistente sociale.

Corte conti Veneto [325/2012](#) Parere riguardante il compenso spettante al Responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici (art. 10 del D.Lgs. 163/2006). In particolare, se le spettanze stesse siano soggette o meno ai limiti di cui all'art 9, co. 2 bis del D.L. 78/2010.

Corte conti Lombardia [Deliberazione n. 187 del 14.05.2012](#) - Sino al 31 dicembre 2012, gli enti sono tenuti al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa concernente il personale assunto tramite contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato, ivi compreso, nel caso di specie, l'utilizzo previo comando da altra amministrazione di un dirigente - A partire dal 1 gennaio 2013, ferma restando in linea generale l'applicazione della limitazione al 50% della spesa del 2009, posta dall'art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010, gli enti locali potranno rispettare, in relazione ai rapporti di lavoro strettamente necessari a garantire l'espletamento delle attività nei settori di polizia locale, istruzione pubblica e servizi sociali, il limite della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nel corso dell'anno 2009.

Corte conti Lombardia [Deliberazione n. 186 del 09.05.2012](#) - Anche gli incarichi conferiti in forza dell'art. 110 del

d.lgs. n. 267/2000 sono soggetti alle limitazioni richiamate - Dette limitazioni prescindono dalla data di stipulazione del contratto o di conferimento dell'incarico - Nell'anno 2012 il comune istante potrà superare il tetto imposto dal citato articolo 28, comma 9, sempre che l'incarico che ha determinato il superamento di detto limite, lungi dal ricadere genericamente nel novero di quelli attinenti ai servizi educativi in favore degli infanti, si pongesse quale presupposto indefettibile all'espletamento del servizio.

Corte conti Lombardia [Deliberazione n. 155 del 26.04.2012](#) – Sulle modalità di calcolo delle riduzioni previste sulle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali, quali effetto sanzionatorio del mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2011 (art. 7, comma 2 del D.Lgs. 149/2011)

Corte conti Lazio [Del-n-21-2012](#) - Richiesta di parere in merito all'interpretazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 e s.m.i. in una fattispecie in cui i presupposti qualificanti il divieto di assunzione in cui è incorso l'Ente (incidenza spesa del personale sulla spesa corrente), sono mutati per esclusivo effetto dell'innalzamento del parametro di riferimento ad opera di norma sopravvenuta.

Corte conti Campania [174-2012](#) - Richiesta di parere circa la possibilità di ricomprendere tra le funzioni fondamentali per le Province quelle di Polizia locale svolte dalla Polizia provinciale.

Corte conti Basilicata [Parere 78/2012](#) – In tema di spesa per gli LL.SS.UU. e spesa di personale

Ministero Interno: [Pareri in materia di enti locali](#), marzo- aprile 2012

[Ordinanze in tema di viabilità](#)

[In tema di gruppo consiliare e modifica o sostituzione del simbolo col quale la lista si era presentata al corpo elettorale](#)

[Quesito in materia di commissioni consiliari](#)

[Costituzione in giudizio dell'amministrazione e refusione delle spese legali a dipendenti assolti ex art. 425 c.p.p.](#)

[Sospensione del decreto sindacale di attribuzione delle funzioni di Direttore Generale al Segretario e riconoscimento dell'indennità](#)

[Consultazione elettorale - Conferimento di incarico occasionale da parte di un comune - Ammissibilità a rimborso](#)

DOTTRINA

Fabrizio Petrucci, [La gestione del patrimonio immobiliare per l'edilizia sociale](#)

Giacomo Testa, [Note minime sulla configurabilità di azioni atipiche nel processo amministrativo alla luce del C.P.A.](#)

Luca Manassero, [Le società patrimoniali nel Servizio Idrico Integrato](#)

Fabio Taormina, [Brevi note sul silenzio della pubblica amministrazione](#)

Giovanni Gioffré, [La soppressione delle province: un problema davvero «originario»](#)

RASSEGNA STAMPA E NEWSLETTER VARIE

Fonte Legautonomie

21/5/2012 Sole 24 Ore **Dalla «spending review» nuovi spazi ai pagamenti**
 21/5/2012 Repubblica **Le tasse ingiuste sui ceti medi**
 21/5/2012 Sole 24 Ore **Equitalia, 30mila dilazioni al mese**
 21/5/2012 Sole 24 Ore **Rate e bollette, famiglie alle corde**
 21/5/2012 Repubblica **freno alle auto blu meno vetture per politici e funzionari**
 21/5/2012 Sole 24 Ore **Appalti, verifiche impossibili su azienda vincitrice**
 21/5/2012 Sole 24 Ore **con la Pa digitale si possono risparmiare 43 mld**
 19/5/2012 Repubblica **Doppio sconto comuni - tesoro su IMU e Equitalia**
 19/5/2012 Corriere Sera **Il governo contesta le cifre dei sindaci**
 18/5/2012 Italia Oggi **Un dirigente su due è a contratto**
 18/5/2012 Italia Oggi **Contratti decentrati, atti unilaterali subito vigenti**
 18/5/2012 Italia Oggi **Federalismo demaniale in soffitta**
 18/5/2012 Corriere Sera **La costituzione non è merce di scambio**
 18/5/2012 Sole 24 Ore **La produttività non il debito è il vero freno**
 18/5/2012 Corriere Sera **lotta all'evasione necessaria a livello internazionale**
 18/5/2012 Repubblica **Una democrazia porosa salverà l'Europa**
 18/5/2012 Sole 24 Ore **Una Spa mista per la riscossione locale**
 18/5/2012 Italia Oggi **Enti pubblici, si paga in un anno**
 18/5/2012 Mattino **Rimborsi, i partiti: fino al 2014 risparmi solo per 2 milioni**
 18/5/2012 Repubblica **Consulenze e stipendi le Comunità montane sprecano**
 18/5/2012 Italia Oggi **Precoci p.a., pensione più pesante**
 18/5/2012 Italia Oggi **Precoci p.a., pensione più pesante**
 17/5/2012 Sole 24 Ore **Il patto di stabilità blocca 11 mld nei Comuni**
 17/5/2012 Panorama **Per tagliare spesa pubblica un solo sistema: poteri speciali**
 17/5/2012 Avvenire **Delrio: «I Comuni possono fare da soli. È meglio»**
 17/5/2012 Messaggero **Per le grandi incompiute 31 miliardi bloccati**
 17/5/2012 Mf **Anche in Italia scoppia un caso derivati**
 17/5/2012 Sole 24 Ore **Manovra doppia sui Comuni**
 17/5/2012 Corriere Sera **Il peso delle tasse? Su dipendenti e pensionati**
 16/5/2012 Sole 24 Ore **Corruzione, maglie strette**
 16/5/2012 Mf **Spending review, si comincia con sanità e auto blu**
 16/5/2012 Italia Oggi **Pubblico impiego, un patto di valore**
 16/5/2012 Corriere Sera **Bondi punta sulla centralizzazione di tutti gli acquisti**
 15/5/2012 Sole 24 Ore **Corte dei conti: Bocciata l'intesa sugli statali**
 15/5/2012 Repubblica **aspettative e permessi 4569 statali fermi per 1 anno**
 15/5/2012 Stampa **Quei 4500 posti fantasma occupati da lavoratori in permesso**
 15/5/2012 Corriere Sera **"Dipendenti pubblici? Ogni italiano spende 2.849 euro**
 15/5/2012 Sole 24 Ore **Regione «bocciata» sull'acquedotto**
 15/5/2012 Il Fatto **Acquedotto pugliese. Corte conti: gestione preoccupante**
 15/5/2012 Gazzetta Mezzogiorno **«Aqp, la Regione deve privatizzare»**
 15/5/2012 Italia Oggi **Le Province verso l'accorpamento**
 15/5/2012 Corriere Sera **"Verifiche a sorpresa contro le consulenze d'oro"**
 15/5/2012 Avvenire **«Dittatura spread, la democrazia va tutelata»**
 15/5/2012 Sole 24 Ore **Le agevolazioni ferme al palo - Project financing**
 15/5/2012 Sole 24 Ore **Una relazione «politica»**
 15/5/2012 Italia Oggi **Riforme professioni a rischio caos**

• <http://www.piscino.it/rstampa/rassegnastampa.php>

- <http://www.piscino.it/codicinewsletter/newsletter.php>
- http://www.selpress.com/cdr/esr_p1.asp
- <http://www.regioni.it/newsletter/>
- http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
- <http://www.riformeistituzionali.it/sala-stampa/rassegna-stampa.aspx>

LINKS

- <http://www.altalex.com/>
- <http://www.federalismi.it/federalismi/>
- <http://www.acselweb.it/>
- <http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21>
- <http://www.anciveneto.org/>
- <http://www.anci.it/index.cfm>
- <http://www.reform.it/>
- <http://www.unitel.it/>
- <http://www.upel.va.it/>
- <http://www.upinet.it/upinet/>
- <http://www.legautonomie.it/sito/default.asp>
- <http://www.astrid-online.it/>
- <http://www.piscino.it>
- <http://www.comuniverso.it/>
- <http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/index.html>
- <http://www.ptpl.altervista.org/>
- <http://incomune.interno.it/>